

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.218 del 10 luglio 2025

Oggetto: Risoluzione parziale contratto Rep. 132/22 stipulato con EISAI S.r.l., limitatamente al lotto di gara n. 456 del IV appalto specifico II SDA (CIG 8940876448), farmaco TARGRETIN (p.a. Bexarotene) 75 mg os cps (AIC 035710019)

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A., con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 prevede al comma 1 che: " Nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, So.Re.Sa. S.p.A. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici ovvero conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle A.S.L. e A.O., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di E.A.V. S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da

quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera A.N.A.C. n. 643 del 22 settembre 2021 è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n. 58/2015, 31/2018 e 781/2019) di So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che, con Determinazione dell’Amministratore Delegato n.257 del 30 giugno 2020, So.Re.Sa. S.p.A. ha istituito, ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 50/2016, è stato istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO.UU./I.R.C.S.S. della Regione Campania e della Regione Calabria per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali indire appalti specifici;

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 124 del 18 ottobre 2021, successivamente rettificata con la n. 132 del 2 novembre 2021, è stato indetto il IV appalto specifico e, con Determinazione del Direttore Generale n. 150 del 20 dicembre 2021, è stata disposta la relativa aggiudicazione definitiva;

- che, EISAI S.r.l., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Spadolini n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 04732240967, si è aggiudicata, tra gli altri, il lotto di gara n. 456 (CIG 8940876448), per la fornitura della specialità medicinale TARGRETIN (p.a. Bexarotene) 75 mg os cps (AIC 035710019), ed in data 20 aprile 2022 è stato stipulato il relativo contratto Rep. 132/22 per la validità di 48 mesi;

ATTESO

- che con nota prot. SoReSa-0012446 del 30/06/2025, EISAI S.r.l. ha comunicato che *“a partire dal 01/07/2025 a seguito del trasferimento di titolarità da Eisai GmbH ad H.A.C. Pharma, AVAS Pharmaceuticals s.r.l. è stata nominata Concessionario di vendita esclusivo dal nuovo titolare AIC del seguente medicinale per uso umano: A.I.C. n. 035710019 TARGRETIN 75 MG CAPSULA MOLLE 100 CPS. Pertanto, da tale data gli ordini dovranno essere intestati a: AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.”*;

- che, con mail pec del 1° luglio 2025, la S.A. ha chiesto chiarimenti e documentazione relativa a detta variazione di concessione per la vendita, senza ricevere riscontro;

- che, con successiva mail pec del 4 luglio 2025, la S.A. ha perciò preannunciato la risoluzione del contratto e del lotto di gara, al fine di garantire l'ordinabilità del farmaco alle strutture farmaceutiche del SSN;

RITENUTO

- che, in assenza delle condizioni di esclusività del farmaco e non ricorrendo, nel complesso, le condizioni per la modifica soggettiva del contratto durante il suo periodo di efficacia, a norma dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie *de quo*, è necessario, procedere con la risoluzione parziale del contratto Rep. 132/22, limitatamente al lotto di gara n. 456 del IV appalto specifico II SDA;

VISTA

- la relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto del 09/07/2025;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2025,

DETERMINA

1 - di prendere atto della relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto del 09/07/2025;

2 - di procedere alla risoluzione parziale del contratto Rep. 132/22 del 20 aprile 2022 di 48 mesi stipulato con EISAI S.r.l., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Spadolini n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 04732240967, limitatamente al lotto di gara n. 456 del IV appalto specifico II SDA (CIG 8940876448), farmaco TARGRETIN (p.a. Bexarotene) 75 mg os cps (AIC 035710019);

3 - di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

4 - di comunicare il presente provvedimento ad AVAS Pharmaceuticals S.r.l. ed EISAI S.r.l.;

5 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 10.07.2025